

30 settembre 2021

Simone Proietti

Unità Tecnica di Supporto (UTS) Progetto «Mettiamoci in RIGA» – Sogesid SpA

La Piattaforma REcer e la modulistica unificata

Un destino in comune

METTIAMOCI IN RIGA





Cessazione della qualifica di rifiuto




Dall'end of waste al REcer

CdS conferma che le autorizzazioni possono essere rilasciate solo in presenza di specifici criteri nazionali

Feb-2018

Art. 14-bis DL 101/2019: modifica art. 184-ter T.U.A., per cui è prevista la possibilità di emettere autorizzazioni «caso per caso» in assenza dei criteri EoW

Set-2019



Procedimento di registrazione di tali autorizzazioni



D.Lgs. 116/20



Ago-2016

*Caso «Contarina»:
Regione Veneto nega l'autorizzazione ordinaria al riciclo di un impianto sperimentale di recupero di materia in assenza di una norma nazionale che definisca EoW*

Giu-2019

*Sblocca Cantieri
Modifica dell'art. 184-ter T.U.A.: «le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 [...] sono concesse dalle A.C. sulla base dei criteri indicati nel DM 05/02/98, DM 161/2002 e 269/05, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività, etc.»*

Giu-2020

DM 21/04/20 – Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero

L. 108/21



Novità



Art. 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto

- 2. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 [...].
- 3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori **previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.**





Art. 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto

- 3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. ~~Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.~~ Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.





Art. 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto

- 3-quater. ~~Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.~~
- 3-quinquies. ~~Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.~~






Art. 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto – novità ex D. Lgs. 116/2020

- Dal 26/09/2020 la «preparazione per il riutilizzo» non è più considerata un'operazione di recupero funzionale alla cessazione della qualifica di rifiuto (modifica del comma 1).
- È stato introdotto il nuovo comma 5-bis, in base al quale «la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.



Art. 184-ter – Le basi del REcer

- 3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.





Art. 184-ter – Le basi del REcer

- 3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al **MITE** entro il 31 dicembre.
- 3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il **MITE** il **registro nazionale** per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al **MITE** i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del **MITE**, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro.



Il Registro Nazionale per la raccolta delle autorizzazioni



DM 21 aprile 2020 – Istituzione del REcer

- Sulla G.U.R.I. n. 142 del 5 giugno 2020 è stato pubblicato il DM 21 aprile 2020 recente «Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero»



NASCE IL RECER




RECER – Considerazioni preliminari

- Il MITE ha già istituito una piattaforma per il monitoraggio dei Piani Regionali (Monitor-Piani) presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
- Al fine di evitare duplicazioni delle piattaforme informatiche di comunicazioni tra Autorità Competenti al rilascio delle autorizzazioni ed il MITE, si è ritenuto necessario implementare la piattaforma Monitor-Piani mediante la realizzazione di una apposita sezione nella quale istituire il REcer.
- Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e con il Registro Elettronico Nazionale istituito dall'art. 5 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito con L. 11 febbraio 2019, n. 12) – RENTRI.



RECER – Considerazioni preliminari





RECER – Modalità di organizzazione

Il Recer è organizzato in due sezioni, con la possibilità di articolazione in sotto-sezioni

SEZIONE AUTORIZZAZIONI ORDINARIE

- Art. 208 D.Lgs. 152/06 (ordinarie)
- Art. 209 D.Lgs. 152/06 (rinnovi 14001-EMAS)
- Art. 211 D.Lgs. 152/06 (ricerca e sperimentazione)
- Titolo III-bis Parte II D.Lgs. 152/06 (AIA)

SEZIONE AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICATE

- Procedure semplificate ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/06

Nel rispetto della normativa su trasparenza e protezione dei dati personali, nel Recer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.



RECER – Modalità di trasmissione dei dati

Le Autorità competenti inseriscono all'interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, 2° periodo dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 (nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del medesimo articolo):

- i dati delle autorizzazioni (sezione autorizzazioni ordinarie)
- i dati relativi agli esiti delle procedure semplificate (sezione autorizzazioni semplificate)

Utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «MONITOR-PIANI» secondo i contenuti previsti nell'Allegato 1.



RECER – Focus Monitor-Piani

La piattaforma Monitor-Piani nasce nel 2018 per la gestione delle competenze attribuite al MITE in relazione alla pianificazione dei rifiuti (art. 199 c. 11 D.Lgs. 152/06). Realizzato con il supporto di ANGA e Unione Nazionale CCIAA, è un modello organizzativo per la raccolta e gestione delle informazioni e della documentazione che consente di:

- fornire alle Regioni uno strumento «guida» nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani regionali garantendo i contenuti minimi obbligatori ai sensi della normativa vigente nazionale e delle linee guida europee;
- facilitare lo scambio di informazioni tra Regioni;
- facilitare l'attività di monitoraggio del MITE in merito all'adozione e all'attuazione dei PRGR;
- promuovere un'idea di monitoraggio del MITE dei piani regionali funzionale a conseguire un obiettivo di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti



MONITOR-PIANI – Adempimenti ex art. 199

Il D.Lgs. 116/20 ha inserito l'obbligo di utilizzo di Monitor-Piani anche per gli adempimenti ex art. 199 del D.Lgs. 152/06.

11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al **MITE** **esclusivamente tramite la piattaforma MonitorPiani** l'adozione o la revisione dei piani di gestione e **di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti**, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione Europea e **comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani.**



MONITOR-PIANI – Adempimenti ex art. 199

Il D.Lgs. 116/20 ha inserito l'obbligo di utilizzo di Monitor-Piani anche per gli adempimenti ex art. 199 del D.Lgs. 152/06.

12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni [ad onere di regioni e province autonome] **da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avrà accesso per i dati di competenza:**

- a) produzione totale e pro-capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ATO/comune;
 - b) percentuale di RD totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
 - c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica di piattaforme per il conferimento della RD, impianti di selezione multimateriale, TMB, compostaggi, impianti per il trattamento RSU, inceneritori/coinceneritori;
 - d) per TMB e impianti per il trattamento RSU, anche quantità di rifiuti in ingresso e prodotti in uscita suddivisi per CER;
 - e) per inceneritori/coinceneritori, quantità di rifiuti in ingresso suddivisi per CER;
 - f) per discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, residua e quantità di rifiuti ricevuti suddivisi per CER, percolato prodotto;
- f-bis) per impianti di recupero di materia ex art. 184-ter, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantità di materia recuperata.**



RECER – Modalità di trasmissione delle comunicazioni

Hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori:

- ISPRA (o ARPA, se delegata)
 - per la comunicazione relativo all'esito della verifica al MITE (art. 184-ter c. 3-ter);
 - per la trasmissione della relazione annuale sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno (art. 184-ter c. 3-sexies);
- l'Autorità Competente per la comunicazione di fine procedimento per l'adeguamento dell'impianto (art. 184-ter c. 3-quater).



RECER – Funzionalità del registro

I dati del REcer sono resi disponibili alle PP.AA. che lo richiedano al fine:

- dello svolgimento dei propri compiti istituzionali (art. 50 c. 2 D.Lgs. 82/2005);
- della loro valutazione nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter c. 3 D.Lgs. 152/06.

MITE può utilizzare i dati per

- le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica del rifiuto;
- per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo.



RECER – Transitorio

L'effettiva operatività del Recer è comunicata con apposito link sul sito web del MITE.

Fino all'effettiva operatività del Recer, la trasmissione delle autorizzazioni è effettuata:

- con comunicazione ad ISPRA dei provvedimenti entro 10 giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante (art. 184-ter c. 3-bis D.Lgs. 152/06);
- con comunicazione ad ISPRA delle autorizzazioni già rilasciate alla data del 03/11/2019, entro il 02/03/2020 (art. 14-bis c. 9 D.L. 101/2019 come convertito dalla L. 128/2019).

Al momento di piena operatività del REcer, ISPRA vi trasmette tutte le autorizzazioni raccolte nel periodo transitorio.



Attivazione di REcer

- A fine giugno 2021 è stata modificata la procedura di accesso all'area riservata sul Monitoraggio dei Piani di Gestione dei Rifiuti, che attualmente avviene soltanto tramite identità digitale (SPID, CNS o CIE).
- Le funzionalità disponibili sono analoghe a quelle della versione precedente di Monitor Piani, anche se sono stati apportati rilevanti aggiornamenti, come per esempio la revisione della checklist europea: questo strumento consente di verificare, punto per punto, la rispondenza dei Piani alle prescrizioni di legge e tutte le voci sono state riviste alla luce delle Direttive del pacchetto europeo sull'economia circolare, recepite a settembre 2020.
- La piattaforma è stata adeguata per accogliere REcer: gli utenti, sulla base delle abilitazioni stabilite dai rispettivi enti di competenza, potranno collegarsi (esclusivamente con identità digitale) nell'area prova per consentire di testare le funzionalità sviluppate effettuando operazioni di inserimento e pubblicazione dei dati senza elementi di ufficialità.



Attivazione di REcer

- 29/07/2021: presentazione del REcer per test sul funzionamento
- 13/08/2021: pubblicazione della guida sintetica, che contiene le principali indicazioni per effettuare:
 - la prima autenticazione al sistema informativo;
 - la gestione dei dati personali associati al proprio profilo;
 - l'abilitazione di altri utenti e l'assegnazione dei relativi permessi (solo per utenti con ruolo di «Responsabile» dell'Ente).
- 16/09/2021: comunicato del MITE che specifica che **dal 30/09/2021 il REcer è pienamente operativo** e che da quella data le autorità competenti devono provvedere ad utilizzarlo (ed ISPRA trasmettere le informazioni sul transitorio)





Attivazione di REcer

The screenshot shows a web browser window displaying the REcer website. The browser's address bar shows the URL: `demoscriveriarecer.monitorpiani.it/#comeAccede`. The website header includes the logo for REcer (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero) and the text "REcer - Scrivania telematica autorizzazioni EoW". The navigation menu includes "Home" and "Assistenza". The main content area is titled "Scrivania telematica autorizzazioni EoW" and contains three sections: "Chi accede", "Per fare cosa", and "Come si accede".

Chi accede
Può accedere all'area riservata REcer il personale abilitato del Ministero della Transizione ecologica, degli enti territoriali competenti in materia di autorizzazioni, dell'ISPRA e delle relative agenzie regionali.

Per fare cosa
Comunicazioni e interrogazioni delle autorizzazioni ambientali End of Waste.

Come si accede
L'accesso avviene via SPID/CIE/CNS a persona abilitata dall'ente con apposita procedura.



Dati raccolti dal Registro Nazionale ed allineamento con la modulistica standardizzata



RECER – Dati raccolti

1. Anagrafica Ente che ha emesso il provvedimento

Codice fiscale Ente

Denominazione Ente

Ufficio competente: Direzione/Area

PEC

Identificativo IndicePA (Ente/AOO/UO)

2. Anagrafica impianto

Codice fiscale impresa

Ragione sociale impresa

Sede legale impresa

Autorizzazione relativa a

Unità Locale impianto autorizzato (sito di ricovero se impianti mobili)

Certificazione ambientale



RECER – Dati raccolti

3. Estremi autorizzazione/comunicazione

Identificativo dell'autorizzazione

Data di primo rilascio

Data ultima variazione

Data scadenza

Ente che ha rilasciato l'autorizzazione (se diverso da ente che comunica)

Impianto oggetto di VIA/screening

Tipo autorizzazione

Ambito:

- DM 14 febbraio 2013, n. 22 – Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di Combustibili Solidi Secondari;
- DM 28 marzo 2018, n. 69 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso;
- DM 15 maggio 2019, n. 62 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP);
- DM 5 febbraio 1998 – Recupero semplificato di rifiuti non pericolosi;
- DM 12 giugno 2002, n. 161 – Recupero semplificato di rifiuti pericolosi;
- DM 17 novembre 2005, n. 269 – Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- Art. 9-bis, lett. a) e b) della L. 30 dicembre 2008, n. 210 – End of waste attraverso provvedimenti autorizzatori rilasciati ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/06;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- Regolamento (UE) n. 1179/2012 per i rottami di vetro;
- Regolamento (UE) n. 715/2013 per i rottami di rame;
- Altro:

;



RECER – Dati raccolti

4. Informazioni su provvedimento

Copia informatica del provvedimento rilasciato (mime, size, digest, description)

Estremi del provvedimento (tipo/numero/data)

Tipologia provvedimento: primo rilascio, rinnovo, revisione, modifica sostanziale

Codici EER dei rifiuti autorizzati

Attività economiche di provenienza (NACE)

Caratteristiche del rifiuto in ingresso

Operazioni di recupero autorizzata

Processi e tecniche di trattamento (a titolo meramente esemplificativo: stabilizzazione, igienizzazione, vagliatura e lavaggio, miscelazione, disidratazione, trattamento chimico-fisico, selezione e cernita, frantumazione, separazione metalli, triturazione, flottazione, etc.)

Denominazione o codice della categoria di prodotto in conformità ad una specifica settoriale o a una norma

Caratteristiche materie prime/prodotti ottenuti

Specifiche settoriali o norma tecnica applicabile per materie prime/prodotti ottenuti



Conclusioni e prospettive future



Conclusioni

La quasi totalità delle informazioni previste nel REcer sono ricomprese nella struttura ad albero predisposta per l'alimentazione informatica.

L'obiettivo è quindi quello di dare all'istante un'unica piattaforma in cui caricare la propria richiesta di autorizzazione. Ad esito positivo della stessa, l'Autorità Competente dovrà caricare gli estremi del provvedimento e sarà automaticamente adempiuto anche l'onere di comunicazione al REcer previsto dall'art. 184-ter c. 3-bis D.Lgs. 152/06 (RIMODULAZIONE PROGETTO MIR – LINEA 5).